

Procedura per l'adempimento degli obblighi di cui all'Art. 150 comma primo, TUIF

Premessa

La presente procedura (di seguito "Procedura ex 150"), integra l'articolo 18 dello Statuto sociale, e ha lo scopo di raccogliere in modo chiaro le norme di comportamento cui la Società deve uniformarsi in tema di comunicazioni al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del Testo Unico della Finanza. Ai fini della Procedura ex 150, i termini in maiuscolo non definiti nella stessa hanno lo stesso significato di quelli utilizzati nella Procedura per l'effettuazione di Operazioni Significative e di Operazioni con Parti Correlate ("Procedura").

Articolo 1. Modalità e periodicità dell'informazione

Il CdA, tramite gli Amministratori Esecutivi, riferisce entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre solare al Collegio Sindacale con apposita relazione scritta:

- a. sull'attività svolta;
- b. sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale (di seguito "Operazioni Maggiori") indicate all'art. 3;
- c. sulle Operazioni con Parti Correlate;
- d. sulle operazioni atipiche o inusuali
- e. e su ogni altra attività od operazione si ritenga opportuno comunicare al Collegio Sindacale.

Sono escluse dalla relazione di cui sopra tutte le operazioni oggetto di apposita comunicazione nel corso delle riunioni del CdA.

La relazione in questione è trasmessa contestualmente a tutti i Consiglieri di Amministrazione.

Articolo 2. Attività svolta

Le informazioni, di cui all'art. 1 sull'attività svolta, riguardano le attività esecutive e gli sviluppi delle operazioni già deliberate dal CdA, nonché le attività dei Comitati interni allo stesso. In particolare, viene riferito sulle attività svolte dagli Amministratori Esecutivi -anche per il tramite delle strutture della Società e delle sue controllate- nell'esercizio delle deleghe loro attribuite, ivi comprese le iniziative assunte e i progetti avviati.

Articolo 3. Operazioni maggiori

Ai fini della presente procedura sono considerate Operazioni Maggiori -oltre alle operazioni riservate al CdA ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, dello Statuto e della Procedura- le operazioni che abbiano parametri di significatività dimezzati rispetto a quelli indicati dalla Procedura per quanto riguarda le operazioni concluse con parti non correlate.

Le informazioni sulle Operazioni Maggiori, evidenziano in particolare le loro finalità strategiche, la loro coerenza con il budget e con il piano industriale, le loro modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economiche della loro realizzazione), gli sviluppi e i ritorni attesi, nonché le eventuali implicazioni negative che comportano per l'attività del gruppo.

Articolo 4. Operazioni con parti correlate

Tutte le Operazioni con Parti Correlate devono essere comunicate al Collegio Sindacale, ad eccezione di quelle concluse tra Società del Gruppo e che siano alternativamente:

- conformi alla Transfer Pricing Policy (ove applicabile)
- effettuate a condizioni di mercato
- tipiche
- usuali

Le informazioni circa le Operazioni con Parti Correlate individuate nel precedente comma illustrano l'interesse sottostante, la logica nel contesto del gruppo, nonché le modalità esecutive delle operazioni (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economiche della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

Articolo 5. Operazioni atipiche o inusuali e altre operazioni

L'informazione sulle operazioni atipiche o inusuali, e su ogni altra attività od operazione, su cui si reputi opportuno dare informazione, evidenzia l'interesse sottostante e illustra le modalità esecutive delle operazioni (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economiche della loro realizzazione) con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

Articolo 6. Procedura per la raccolta delle informazioni

Al fine di permettere agli Amministratori Esecutivi di redigere la relazione di cui all'art. 1, con cadenza trimestrale (entro 10 giorni lavorativi dal termine del trimestre):

1. i Primi riporti degli Amministratori Esecutivi, comunicano agli stessi (e per conoscenza al responsabile amministrativo di gruppo) l'attività svolta nel periodo dalla struttura di propria competenza, con particolare evidenza (i) delle operazioni e attività di cui all'articolo 1 lettere dalla a) alla e), (ii) delle attività esecutive e agli sviluppi delle operazioni già deliberate dal CdA, nonché, (iii) delle attività svolte nell'ambito delle deleghe attribuite agli Amministratori Esecutivi, ivi comprese le iniziative assunte e i progetti avviati;
2. i Segretari/Coordinatori del Comitato per il Controllo Interno, del Comitato Risorse Umane e del Comitato Innovazione e Tecnologia forniscono agli Amministratori esecutivi (e per conoscenza al responsabile amministrativo di gruppo) le informazioni sulle attività dei rispettivi Comitati.

Il responsabile amministrativo di gruppo, al termine di ogni trimestre solare, raccoglie le informazioni fornite e predisponde la Relazione da inviare al Collegio Sindacale (e ai Consiglieri di Amministrazione) previa sottoscrizione da parte di un Amministratore Esecutivo entro 45 giorni dal termine del trimestre stesso e comunque non più tardi della riunione del CdA convocata per approvare la relazione di periodo.